

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

**TRA**

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

**E**

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO (di seguito "soggetto ospitante"), con sede Legale Via Enrico Fermi,15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

**VISTI**

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- lo schema di convenzione relativo alla frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- il progetto formativo sottoscritto dal Direttore della Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia che autorizza il periodo formativo extra rete,

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1  
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2  
Oggetto**

Il soggetto ospitante mette a disposizione, per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia (indirizzo non medico) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore le strutture afferenti alla UOC Diagnostica Clinica Polo, con relativi locali, attrezzature e materiali, con requisiti corrispondenti a quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

Il soggetto ospitante si impegna ad ospitare presso la suddetta struttura la Dott.ssa Miriana COZZOLINO, specializzanda iscritta al I° anno della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia per il periodo stabilito dalla Direzione della Scuola, per il raggiungimento o il completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi.

**Art. 3  
Durata e Recesso**

L'attività di stage disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà dalla sottoscrizione della Convenzione al 30 ottobre 2027.

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviarsi a cura della parte interessata tramite PEC.

**Art. 4  
Obiettivi e modalità**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dalla Scuola in sede di programmazione, la stagista svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel Progetto Formativo individuale allegato alla presente Convenzione, quale sua parte integrante.

Le modalità operative di svolgimento delle attività saranno concordate tra il Direttore della UOC Diagnostica Clinica Polo ed il Direttore della Scuola.

L'avvio dell'attività di stage è subordinato all'espletamento da parte dell'Azienda delle opportune verifiche della documentazione della tirocinante, funzionale allo svolgimento del tirocinio formativo.

#### **Art. 5 Natura Giuridica del rapporto**

L'attività formativa professionalizzante non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività di stage è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza della stagista è finalizzata all'addestramento previsto dallo Statuto della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia.

#### **Art. 6 Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza della stagista presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

#### **Art. 7 Monitoraggio e verifica dell'attività**

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 8 Tutela assicurativa**

Durante la sua permanenza presso dette strutture, la stagista sarà assicurata a cura dell'Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Per il periodo di formazione extra rete formativa, gli oneri per la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dalla stagista sono a carico della medesima.

L'invio delle polizze assicurative all'ASL di Viterbo è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della Convenzione.

**Art. 9**  
**Sicurezza sui luoghi di lavoro**

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

Gli stagisti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento nei confronti di tutti gli stagisti in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

La specializzanda dovrà comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'Unità Diagnostica Clinica Polo del soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

**Art. 10**  
**Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola e il Direttore Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

**Art. 11**  
**Obblighi**

Durante lo svolgimento dello stage, la specializzanda è tenuta a:

- frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza;
- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor della Struttura;
- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso l'Ente Ospitante ed in particolare il Codice di comportamento aziendale vigente, e il Regolamento sulla Sicurezza tutti consultabili sul sito aziendale ([www.asl.vt.it](http://www.asl.vt.it)).
- frequentare la Struttura, così come previsto nella presente Convenzione nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio formativo, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

## **Art. 12**

### **Trattamento dei Dati Personali e Riservatezza**

Con riferimento al trattamento dei dati della tirocinante, individuata all'art. 2 del presente accordo, le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente “GDPR”) e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

Con riferimento all'attività svolta da parte della tirocinante in formazione specialistica ed al contestuale trattamento dei dati personali e particolari raccolti e/o ottenuti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è dovere del professionista stesso conformarsi agli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

La tirocinante in formazione specialistica è tenuta ad osservare le norme in materia di protezione dei dati ed è designato dall'ASL di Viterbo, autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

### **Art. 13**

#### **Firma digitale**

Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata – PEC.

### **Art. 14**

#### **Imposta di bollo e Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo, a carico dell'Università e potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n.131 e ss.mm.ii. ed eventuali spese sono a carico della parte richiedente.

### **Art. 15**

#### **Risoluzione delle controversie e foro di competenza**

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Viterbo, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

### **Art. 16**

#### **Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università Cattolica.

Roma, \_\_\_\_\_

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE  
(Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

FIRMA PER LA ASL DI VITERBO  
(Dott.ssa Simona Di Giovanni)



**PROGETTO FORMATIVO**

*Il Progetto non può superare 18 mesi (periodo massimo di permanenza all'estero nell'intera durata del corso)*

Da effettuarsi presso OSPEDALE DI BELCOQUE

Convenzione del \_\_\_\_\_ (o lettera d'intenti)

Nominativo dello specializzando MIRIANA COZZOLINO

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ e-mail .. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Attuale condizione:

iscritto al I° Anno di corso della Scuola di MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - NON MEDICI

presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e chirurgia - Sede di Roma

Azienda ospitante ASL JITERBO

Indirizzo VIA E FERMI - Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Sede/i del tirocinio DIAGNOSTICA CLINICA

ROMA

Periodo di tirocinio n. \_\_\_\_\_ mesi dal GENNAIO 2024 al FINE 4° ANNO

Tutor universitario U.C. Prof. DOT.SSA SILVESTRINI (A.C.)

Tutor aziendale (nome, cognome, qualifica) \_\_\_\_\_

Polizze assicurative

– Infortuni professionali per il Rischio HIV e per Epatite "B" e "C"- n. "950N7781" con Zurich Insurance Plc con scadenza 31/12/2023;



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

- Responsabilità civile verso terzi e operai (RCT RCO) n. 113739033 con Allianz Spa 70% Delegataria – Generali 30% (Coassicuratrice) - esclusa Responsabilità civile medico-sanitaria (*medical malpractice*) con scadenza 31/12/2023;
- INAIL n. 92952127

Obiettivi e modalità del tirocinio

Interpretazione del dato  
qualitico con eventuali  
approfondimenti diagnostici

*[Signature]*

Obblighi dello specializzando:

- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- prendere atto che la frequenza non costituisce rapporto di lavoro;
- Al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, il medico in formazione specialistica dovrà consegnare al Consiglio della scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata.
- Prima della partenza controllare la scadenza del proprio giudizio d'idoneità e contattare il Servizio di Sorveglianza sanitaria (tel. 063015.8770/0630158771- email: sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it) per gli adempimenti riguardanti il controllo sanitario (D.L.vo 81/2008, art. 20, comma 2 lettera i).
- al rientro in Sede **contattare immediatamente** il Servizio di Sorveglianza sanitaria (tel. 063015.8770/0630158771- email: sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it) per gli adempimenti riguardanti il controllo sanitario (D.L.vo 81/2008, art. 20, comma 2 lettera i).
- qualora lo specializzando debba essere adibito ad attività radioesponenti, contattare prima della partenza il Servizio di Radioprotezione per eventuali adempimenti. In tutti i casi, il contatto con il servizio di radioprotezione risulta obbligatorio per le seguenti scuole: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiocirurgia; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Malattie dell'apparato respiratorio; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia. **Contattare prima della partenza il Servizio di Radioprotezione per eventuali adempimenti** (indirizzo e-mail: radioprotezione@policlinicogemelli.it tel. n. 06/30154044)

data 06/11/2023

Il medico in formazione specialistica *[Signature]*

Il Direttore della Scuola *[Signature]*

Il Tutor aziendale *[Signature]*

ASL VITERBO  
Polo Ospedaliero  
Dipartimento Clinica Polo  
DIRETTORE  
Dot.ssa M. ASSUNTA SILVESTRI